

Bandito con DR n.472/2020 prot. 26693 del 25/05/2020

## Fondi di primo insediamento - Avviso 2020

### Art. 1 Istituzione e finalità

- 1.1. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di richieste volte a garantire ai neo assunti un finanziamento destinato allo sviluppo di un progetto scientifico da realizzare nei primi anni del loro insediamento a Ca' Foscari.
- 1.2. Il presente avviso rimane aperto fino al 30 aprile 2021.

### Art. 2 Requisiti dei proponenti

- 2.1. La richiesta può essere inoltrata da docenti di prima e seconda fascia, e ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, lettera b), assunti fra l'1/01/ 2020 e il 31/12/2020 che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca oppure iscritti a corsi universitari presso l'Ateneo.  
La richiesta può essere altresì inoltrata da docenti di prima e seconda fascia, e ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, lettera b), assunti fra l'1/01/ 2019 e il 31/12/2019 per le attività relative ai Dipartimenti di Eccellenza.
- 2.2. I fondi non sono cumulabili con altri finanziamenti esterni provenienti da bandi competitivi.

### Art. 3 Modalità di presentazione delle domande

- 3.1. I proponenti presenteranno domanda di finanziamento attraverso l'apposito modulo, scaricabile alla seguente pagina <http://www.unive.it/pag/12132/>
- 3.2. La richiesta va inviata all'Area Ricerca al seguente indirizzo di posta elettronica [ricerca.nazionale@unive.it](mailto:ricerca.nazionale@unive.it) entro una delle scadenze (*cut-off dates*) riportate di seguito e comunque entro il termine di validità del presente avviso fissato al 30/04/2021.  
Scadenze per la presentazione delle domande:  
**1° scadenza 30/06/2020; 2° scadenza 31/10/2020; 3° scadenza 31/01/2021; 4° scadenza 30/04/2021**
- 3.3. Il finanziamento per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 € aumentabile fino a un massimo di 10.000,00 € qualora sia previsto l'acquisto di specifiche attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di ricerca non già disponibili presso l'Ateneo.

#### **Art. 4                    Procedura di assegnazione del finanziamento**

- 4.1. La congruità delle domande di finanziamento pervenute e il rispetto ai requisiti di partecipazione sarà accertata dall'Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo.
- 4.2. Le domande saranno successivamente valutate da una Commissione di Ateneo presieduta dal Rettore e composta dal Prorettore alla Ricerca, da un ulteriore docente dell'Ateneo e da un rappresentante dell'Area Ricerca, in veste di segretario verbalizzante. Nello svolgimento dei lavori la Commissione potrà essere integrata da esperti esterni e interni, qualora lo reputi utile.
- 4.3. La Commissione applicherà i seguenti criteri di valutazione: (i) rilevanza e originalità scientifica del progetto di ricerca e capacità di attivare collaborazioni internazionali; (ii) documentata rispondenza agli obiettivi di sviluppo previsti dal Dipartimento nella propria pianificazione triennale e dall'Ateneo nel suo piano strategico.
- 4.4. L'assegnazione dei finanziamenti è disposta con Determina Dirigenziale dell'Area Ricerca che definisce la scadenza di utilizzo degli stessi di norma entro il limite di due anni dal trasferimento presso il Dipartimento di afferenza.

#### **Art. 5                    Utilizzo dei finanziamenti**

- 5.1. I fondi assegnati saranno allocati presso le disponibilità della struttura di afferenza del richiedente e potranno essere utilizzati per tutte le attività di ricerca sviluppate nel progetto presentato come ad esempio: cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali; cofinanziamento di assegni di ricerca; contratti di collaborazione di natura strumentale; cofinanziamento di borse di dottorato; organizzazione di convegni e seminari; iscrizioni a convegni; iscrizioni a società scientifiche; missioni scientifiche; costi relativi all'acquisto di attrezzature di ricerca; spese connesse all'elaborazione di nuove proposte progettuali (partecipazione a incontri, spese di personale, ecc.); altri tipi di costi purché direttamente connessi alle attività di ricerca del richiedente, compresi costi per pubblicazioni e *proofreading*. Sono esclusi i costi per l'acquisto di personal computer.
- 5.2. La verifica del corretto utilizzo dei fondi spetta al Dipartimento cui afferisce il richiedente.
- 5.3. Qualora i fondi concessi non fossero stati interamente utilizzati, rientreranno nelle disponibilità del Fondo di Supporto alle attività di Ricerca e Internazionalizzazione. A fronte della mancata restituzione da parte del Dipartimento di afferenza dell'assegnatario dei contributi, l'Ateneo detrarrà la quota spettante dai fondi che a vario titolo eroga al Dipartimento stesso.

#### **Art. 6                    Relazione sull'utilizzo dei finanziamenti**

I titolari del finanziamento dovranno presentare entro un mese dalla conclusione del primo anno di attività un resoconto intermedio delle spese sostenute; entro un mese dalla conclusione delle stesse

dovranno inoltre presentare una relazione scientifica che descriva le attività realizzate e i risultati ottenuti, includendo un consuntivo delle spese effettuate.

La relazione e il resoconto delle spese sostenute dovranno essere inviati all'Area Ricerca Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo all'indirizzo [ricerca.nazionale@unive.it](mailto:ricerca.nazionale@unive.it) in copia alla Segreteria del Dipartimento di appartenenza.